



The European Law Students' Association

MESSINA

ELSA MESSINA OPEN LEGISLATION

SIMULAZIONE DI COMMISSIONE PARLAMENTARE
IN SEDE DELIBERANTE

REGOLAMENTO

Titolo I

Delle regole generali

1. Open legislation.

The ELSA Messina *Open legislation* è una simulazione dei lavori di una Commissione parlamentare in sede deliberante.

The ELSA Messina *Open legislation* è promossa da ELSA (The European Law Students' Association) Messina, organizzazione indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, volta a coordinare e promuovere le attività culturali e formative in campo giuridico, facente parte di ELSA Italia.

1bis. Dell'esame nelle Commissioni in sede legislativa

ELSA Messina ha riadattato i Regolamenti delle Camere alle esigenze della simulazione.

Per quanto attiene il procedimento legislativo in sede decentrata, non si terrà conto dell'art. 72, III comma e dell'art. 92 del Regolamento della Camera dei deputati rispettivamente sulla rimessione del progetto di legge all'Assemblea e sul divieto di esaminare in Commissione le questioni che hanno speciale rilevanza di ordine generale.

2. Comitato scientifico.

La simulazione consta della stesura e della votazione di un testo di legge su un tema scelto da un Comitato scientifico costituito da ELSA Messina e composto da coloro che abbiano voluto mettere a disposizione della manifestazione la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico – giuridiche.

Il Comitato Scientifico dispone di criteri di giudizio per la valutazione delle prove, secondo le direttive di cui al presente Regolamento, e deve essere composto almeno da tre membri.

3. Partecipazione al concorso.

Il concorso è aperto esclusivamente a studenti o laureati in giurisprudenza (italiani o stranieri) da non più di cinque anni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina che siano soci di ELSA Messina.

Sono escluse dal concorso le persone la cui pratica professionale è in grado di comportare un vantaggio reale, significativo ed ingiustificato a danno degli altri partecipanti.

4. Iscrizione.

L'iscrizione di ciascun partecipante deve avvenire mediante invio di apposita e-mail al Vice Presidente Attività Accademiche di ELSA Messina, all'indirizzo vpaa@elsamessina.it

La e-mail di iscrizione deve contenere:

- a) la dichiarazione di volontà di partecipazione alla “ELSA Messina *Open legislation*”;
- b) nome e cognome del partecipante;
- c) numero di matricola del partecipante;
- d) anno di corso e corso di laurea del partecipante;
- e) la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di accettazione di questo in ogni sua parte.

Ciascun partecipante, nella e-mail di iscrizione, può esprimere preferenze in ordine ai componenti del gruppo parlamentare di cui farà parte. Tali preferenze non vincolano in alcun modo ELSA Messina.

L'iscrizione si perfezionerà nei confronti dei quaranta soggetti, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3, che per primi invieranno la e-mail di iscrizione. Farà fede la data di ricezione.

ELSA Messina provvede a comunicare tramite e-mail:

- a) a ciascun partecipante il gruppo a cui è stato assegnato;
- b) a ciascun gruppo parlamentare il codice di gara assegnatogli, sostitutivo delle generalità dei

concorrenti.

5. Incontro ed informazioni.

Chiuse le iscrizioni, si terrà un incontro durante il quale i partecipanti potranno chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione.

Successivamente all'incontro di cui sopra è fatto il più stretto divieto di consultare, in qualsiasi modo, i membri del Comitato Scientifico.

È in ogni caso possibile chiedere ulteriori delucidazioni al Vice Presidente Attività Accademiche tramite invio di e-mail all'indirizzo vpaa@elsamessina.it.

Titolo II

Delle prove del concorso

Capo I

Delle prove in generale

6. Oggetto.

Il progetto di legge ha ad oggetto un tema scelto da ELSA Messina.

7. Prove.

La competizione si svolge in due fasi:

- a) una fase scritta, consistente nella redazione di un progetto di legge da parte di ciascun gruppo parlamentare;
- b) una fase orale, consistente nel dibattito e nella successiva votazione del progetto di legge in sede di Commissione.

Capo II

Della prova scritta

Sezione I

Della redazione dei progetti di legge

8. Parametri di formattazione dei progetti di legge.

Ciascun progetto di legge deve essere redatto in forma di documento elettronico, nel rispetto dei seguenti parametri di formattazione:

- a) carattere *Times New Roman* 12;
- b) interlinea multipla 1,15;
- c) margine superiore 2,5 cm;
- d) margine inferiore 2 cm;
- e) margine destro 2 cm;
- f) margine sinistro 2 cm;
- g) allineamento giustificato.

9. Criteri formali di redazione dei progetti di legge.

Ciascun progetto di legge deve rispettare i criteri formali di redazione previsti nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Sezione II

Della consegna e valutazione dei progetti di legge

10. Consegna dei progetti di legge.

Ciascun Gruppo parlamentare partecipante è tenuto ad inviare tramite e-mail il proprio progetto di

legge al Vice Presidente Attività Accademiche di ELSA Messina all'indirizzo vpaa@elsamessina.it nei termini stabiliti, specificando in calce al progetto il codice di gara assegnatogli.
ELSA Messina provvede a trasmettere i progetti al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione degli stessi.

11. Valutazione dei progetti di legge.

Il Comitato scientifico assegna un punteggio a ciascun progetto di legge all'esito di un giudizio formulato in base ai criteri di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

12. Criteri di valutazione dei progetti di legge.

Il Comitato scientifico valuta ciascun progetto di legge tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) chiarezza e coerenza del Titolo del progetto di legge in relazione all'oggetto della disciplina;
- b) conformità del progetto di legge ai criteri formali di redazione di cui agli articoli 9 e seguenti del presente Regolamento;
- c) univocità, semplicità e precisione della terminologia utilizzata;
- d) uniformità di concetti ed istituti, con riferimento sia alle partizioni del progetto di legge in esame sia a precedenti atti normativi per le medesime fattispecie, salvo che il fine esplicito della disposizione sia di rinominarli;
- e) utilizzo di terminologia italiana, salvo il ricorso a termini stranieri entrati nell'uso comune;
- f) coerenza complessiva del progetto di legge, in ordine sia alla forma espositiva utilizzata sia al suo contenuto sostanziale;
- g) coerenza del contenuto sostanziale del progetto di legge con l'orientamento politico del gruppo parlamentare assegnato.

13. Miglior progetto di legge.

Il progetto di legge al quale sarà assegnato il punteggio più alto a norma dell'articolo 11 del presente Regolamento, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 16 del presente Regolamento, verrà esaminato nella fase del dibattito parlamentare.

Capo III Della prova orale

14. Dibattito parlamentare.

La fase orale consiste in un dibattito parlamentare, regolato dagli articoli 22 e seguenti del presente Regolamento, durante il quale i gruppi parlamentari discuteranno e voteranno il progetto di legge scelto in base all'art. 13 del presente Regolamento.

15. Criteri di valutazione della prestazione dei gruppi parlamentari durante il dibattito parlamentare.

Il comitato scientifico valuta la prestazione di ciascun gruppo parlamentare durante il dibattito parlamentare, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) rispetto delle procedure parlamentari;
- b) correttezza nei confronti degli altri gruppi e dei singoli deputati;
- c) coerenza ed efficacia dell'attività del gruppo parlamentare, anche con riferimento all'orientamento politico assegnato.

16. Criteri di valutazione della prestazione dei deputati durante il dibattito parlamentare.

Il comitato scientifico valuta la prestazione di ciascun deputato durante il dibattito di parlamentare, ai fini dell'assegnazione del premio di cui all'articolo 32 del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) conoscenza delle procedure parlamentari e applicazione di esse nel corso delle attività della seduta sia per agevolare l'attività del proprio gruppo sia per addivenire alla delibera del progetto

- di legge comune;
- b) capacità espositiva, argomentativa e comunicativa del partecipante;
- c) coerenza logica delle argomentazioni;
- d) capacità nel dibattere con la parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa;
- e) capacità di rispondere alle domande e lo stile nell'esposizione orale;
- f) coerenza dell'attività del deputato, anche con riferimento all'orientamento politico assegnato;
- g) correttezza e garbo nei confronti degli altri gruppi e dei singoli deputati;
- h) rispetto delle Istituzioni.

Capo IV

Della valutazione delle prove

17. Attribuzione dei punteggi.

I gruppi parlamentari verranno giudicati sull'insieme del loro lavoro.

Ad ogni gruppo sarà assegnato un ammontare di punti articolati come segue:

	Scarsa	Media	Buona	Eccellente
a) Prova scritta: fino a 32 punti	Da 0 a 8	Da 9 a 16	Da 17 a 25	Da 26 a 32
b) Prova orale: fino a 48 punti	Da 0 a 12	Da 13 a 24	Da 25 a 36	Da 37 a 48

La valutazione finale di ogni gruppo parlamentare sarà data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la prova scritta e per la prova orale.

18. Comunicazione ai gruppi.

ELSA Messina comunicherà tramite e-mail a ciascun deputato, almeno 3 giorni prima della fase orale, il miglior progetto di legge scelto dal Comitato scientifico e i relativi punteggi attribuiti.

Titolo III

Dell'organizzazione

19. Gruppi parlamentari.

I partecipanti alla simulazione saranno suddivisi in gruppi parlamentari di grandezza variabile, la cui composizione è dettata dal Comitato organizzatore.

Ogni gruppo elegge al suo interno un Capo-gruppo e un Vice che rappresenteranno il gruppo stesso. Ad ogni gruppo verrà attribuito un nome e una scheda di background con cui si determinerà l'orientamento politico dei componenti il gruppo stesso.

Ogni gruppo parlamentare dovrà presentare un progetto di legge che rispecchi l'orientamento assegnato.

20. Parlamentare.

Ogni partecipante si calerà nei panni di Deputato della Repubblica e avrà la qualifica di *Onorevole*. Devono essere rispettate le regole imposte dal galateo parlamentare nell'uso del linguaggio e del vestiario.

I parlamentari non hanno vincolo di mandato e rappresentano la Nazione.

21. Voto dissenziente.

Il parlamentare non è vincolato nel voto dall'appartenenza al gruppo parlamentare, tuttavia il voto dissenziente rispetto al proprio gruppo è inopportuno se non supportato da adeguate motivazioni che il deputato potrà esprimere prendendo la parola in aula.

Titolo IV

Dello svolgimento del dibattito

22. Presidente.

La simulazione è moderata dalla Presidenza della Commissione, composta da membri scelti dal Comitato organizzatore, che scandisce i tempi e la lista degli interventi.

23. Discussione generale.

La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi del relatore per la maggioranza, del rappresentante del Governo (se intervenuto) e di un deputato per Gruppo, per non più di 10 minuti ciascuno.

Il presidente concede la parola ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo modalità e limiti di tempo degli interventi.

Il relatore ed il Governo possono replicare al termine della discussione per non più di 5 minuti ciascuno.

Ciascun deputato può prenotare l'intervento nelle modalità previste dal Comitato organizzatore.

24. Sospensione della seduta.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il Presidente sospende la seduta per 30 minuti.

I parlamentari possono utilizzare la sospensione per le trattative e la ricerca del consenso degli altri gruppi in vista del voto, oltre che per la stesura degli emendamenti che dovranno essere presentati (nelle modalità indicate dal Comitato organizzatore) entro e non oltre la riapertura della seduta, pena l'inammissibilità.

25. Esame articolo per articolo ed emendamenti.

Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione generale, passa all'esame degli articoli e dà la parola ai deputati per illustrare gli emendamenti ai singoli articoli e articoli aggiuntivi ad essi proposti.

Su ogni emendamento, dopo l'illustrazione da parte del proponente, il Presidente chiede il parere al relatore e al rappresentante del governo che si esprimono motivandolo.

Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di 3 minuti. È facoltà del Presidente aumentare il termine di 3 minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richiede.

Ogni gruppo parlamentare può cumulare il tempo a disposizione di ogni suo deputato per un massimo di 10 minuti ad intervento.

La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti proposti che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

26bis. Ordine degli emendamenti.

Qualora siano stati presentati per un articolo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti, il Presidente pone in votazione prima quelli che più si allontanano dal testo originario (soppressivi), poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli che più si avvicinano (aggiuntivi).

27. Votazione finale.

La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli. Prima di procedere alla votazione, il Presidente dà la parola ai Capogruppo di maggioranza e di minoranza per la dichiarazione di voto.

Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta per un massimo di 15 minuti.

Il Presidente pone in votazione il progetto di legge nel suo complesso, dichiara l'esito della votazione e chiude la seduta.

28. Votazioni.

Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano.

29. Questioni.

Ogni gruppo parlamentare ha facoltà di presentare un massimo di due questioni per ogni fase del procedimento alla Presidenza che ne valuterà l'ammissibilità al voto e qualora le ritenga ammissibili, la decisione nel merito della questione sollevata avverrà con votazione a scrutinio palese da parte della Commissione stessa.

Le questioni possono essere sollevate nel momento in cui la Presidenza chiede se ve ne siano o tramite apposita nota scritta fatta pervenire alla Presidenza.

Le questioni possono essere sollevate sia nel merito della discussione che nella procedura (ad es. richiesta di allungare i tempi degli interventi, apertura o chiusura lista di prenotazione degli interventi, richiesta di chiarimento relativamente ad un determinato punto trattato da un deputato durante il suo intervento, segnalazione di un errore formale, apertura di una fase di dibattito informale etc.)

30. Dibattito informale.

Ciascun parlamentare può presentare, nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 29 del presente regolamento, un'interrogazione, instaurando un dibattito informale, sul modello del "*question time*". Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il deputato interpellato.

Le interrogazioni debbono consistere in una domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, con cui si chiedono chiarimenti ad un altro deputato in merito a quanto da lui esposto. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il deputato interpellato, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti. La replica non è obbligatoria.

Titolo V Dei premi

31. Miglior gruppo parlamentare.

Vista l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, sulla base dei criteri stabiliti negli articoli 12 e 15 del presente Regolamento, ELSA Messina proclama il miglior gruppo parlamentare, cioè quello che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla sommatoria tra fase scritta e orale.

32. Miglior parlamentare.

Su designazione del Comitato scientifico alla stregua dei criteri di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, ELSA Messina proclama il miglior parlamentare.

Titolo VI Delle modifiche al Regolamento

33. Procedura di modifica

Il presente Regolamento può essere modificato su deliberazione della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo di ELSA Messina.

ALLEGATO 1 previsto dall'art. 9 del Regolamento *Open legislation*

Dei criteri formali di redazione del progetto di legge

1. Numerazione e rubricazione degli articoli.

Gli articoli degli atti legislativi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali. Pertanto anche nel caso di atti consistenti di un articolo unico, detto articolo è contrassegnato come «Art. 1».

Oltre alla numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali, gli articoli recano, di norma, anche una rubrica. In ogni caso si segue il criterio della uniformità: o di rubriche sono corredati tutti gli articoli o nessuno lo è. Recano sempre una rubrica gli articoli dei disegni di legge finanziaria, comunitaria, dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, nonché degli atti contenenti deleghe legislative e disposizioni di delegificazione. L'articolo unico, peraltro, non è corredato di rubrica.

2. Partizioni interne degli articoli.

Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo.

Tutti gli atti legislativi sono redatti con i commi numerati.

In uno stesso articolo, i commi sono contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti dal punto.

Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero cardinale "1".

Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una «novella». Nei riferimenti normativi l'espressione «periodo» è impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto. L'espressione «capoverso» è utilizzata esclusivamente in presenza di «novelle».

Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla parentesi), si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva del comma stesso (denominata «alinea»), nonché alla fine di ogni lettera; non si va a capo all'interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea della lettera sia alla fine di ogni numero. Qualora si renda necessario introdurre una ulteriore ripartizione all'interno del numero, si fa ricorso alla suddivisione: 1.1, 1.2, 1.3, eccetera. Al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l'inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera successivi.

Le lettere utilizzabili all'interno di un comma sono quelle dell'alfabeto italiano (non quindi le lettere j, k, w, x, y). Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire la elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate (*ad*, *bb*, *ce*) e, se occorre, triplicate (*aaa*, *bbb*, *ccc*), e così via.

L'impiego dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una suddivisione in lettere, non in alternativa a questa.

L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.

3. Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo.

Le partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo sono denominate in modo uniforme con i seguenti termini: sezione, capo, titolo, parte, libro. Tali partizioni, ove utilizzate, comprendono tutti gli articoli dell'atto;

Per l'uso delle partizioni di cui al comma 1, si adotta la sequenza: capo, come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni; titolo, come partizione di secondo livello, comprendente uno o più capi; parte, come partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli; libro, come partizione di quarto livello, comprendente una o più parti.

In riferimento alla sequenza di cui al comma 2, è escluso l'impiego di una partizione superiore quando non sia stata utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la sezione, che può essere utilizzata solo come eventuale partizione interna di un capo.

Le partizioni di livello superiore all'articolo possono essere corredate di rubriche.

Le partizioni di livello superiore all'articolo recano una numerazione continua all'interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione è contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.

4. Riferimenti normativi interni.

Nei riferimenti interni, cioè agli articoli ed ai commi del medesimo atto legislativo che opera il riferimento, la citazione degli articoli è completata con l'espressione «della presente legge» solo quando (e in questo caso l'integrazione diventa obbligatoria) ulteriori riferimenti ad altre fonti normative possano, nel contesto, produrre incertezze interpretative.

La medesima regola di cui al comma 1 si applica alla citazione di un comma all'interno di uno stesso articolo; in questo caso, cioè, l'espressione «del presente articolo» è utilizzata soltanto se ulteriori riferimenti ad altre fonti normative o ad altri articoli possano, nel contesto, produrre incertezza.

Nei riferimenti interni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.

Nei riferimenti interni è sempre evitato l'uso delle espressioni «precedente» e «successivo». Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

5. Riferimenti normativi esterni.

Nei riferimenti esterni, cioè ad atti diversi dall'atto legislativo che opera il riferimento, la citazione è fatta con la indicazione della data (giorno, mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato, corredata con il relativo numero e omettendo il titolo dell'atto, salvo quanto previsto al comma 3. In caso di ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa - limitatamente peraltro alle citazioni successive alla prima - la semplice indicazione del numero e dell'anno, omettendo il giorno e il mese.

Per i riferimenti esterni ad un atto che abbia subito successive modificazioni, effettuati relativamente al testo vigente al momento dell'adozione dell'atto che opera il riferimento, è usata la formula «e successive modificazioni» (omettendo le parole «e integrazioni», che possono essere fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali modificazioni riguardino la disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui la disposizione è collocata. Per evitare possibili dubbi di legittimità costituzionale, ove il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data determinata, tale intento deve risultare in maniera chiara ed inequivoca. Ove si tratti della Costituzione o dei codici, la indicazione «e successive modificazioni» è omessa in quanto il riferimento si intende sempre fatto al testo vigente.

I riferimenti contenuti nei provvedimenti in materia tributaria sono fatti indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare riferimento.

Non sono ammessi i riferimenti a catena (si rinvia all'articolo x che a sua volta rinvia all'articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base.

Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante.

Nei riferimenti esterni a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui l'articolo sia costituito da un unico comma non numerato, il riferimento è fatto all'articolo. Nei riferimenti esterni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.

È evitata l'espressione «ultimo – penultimo comma» o «ultimi due commi» quando ci si riferisce a commi non numerati. È evitato l'uso delle espressioni: «articoli ... o commi ... e seguenti». È sempre indicato con precisione il numero degli articoli o dei commi cui si intende fare riferimento. Per i decreti convertiti in legge, il riferimento è fatto con la formula: «decreto-legge x, convertito (con modificazioni,) dalla legge y».

I testi unici o i complessi di disposizioni sono citati con la formula: «testo unico ... (o disposizioni ...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o altro atto) ...».

I regolamenti governativi e ministeriali sono citati con l'esplicita menzione del termine «regolamento» che individua la natura dell'atto e con la formula: «regolamento di cui al ...».

Per i decreti e gli altri atti non numerati comunque pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicati, oltre all'organo emanante e alla data (giorno, mese, anno) di emanazione, anche il numero e la data (giorno, mese, anno) della *Gazzetta Ufficiale* in cui l'atto è stato pubblicato;

I decreti ministeriali o interministeriali non sono richiamati in modo innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li hanno emanati, omettendo gli eventuali Ministri «concertati».

I riferimenti alle direttive e ai regolamenti comunitari sono fatti con le formule: «direttiva 92/337/CEE del Consiglio (o altro organo emanante), del 27 luglio 1992»; «regolamento (CEE) n. 737/92 del Consiglio (o altro organo emanante), del 26 aprile 1992». La sigla CEE è sostituita da CE per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1° novembre 1993). Dal 1999 l'indicazione dell'anno (prima del numero per direttive e decisioni e dopo il numero per i regolamenti) figura su quattro cifre. Vi sono infine atti comunitari atipici i quali, sfuggendo alle suddette regole di nomenclatura, rendono necessaria la citazione della data di emanazione dell'atto ovvero, in assenza di ogni altro riferimento utile, della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*. In caso di ripetute citazioni di uno stesso atto comunitario, limitatamente a quelle successive alla prima, nonché ai fini della sua indicazione nel titolo del testo legislativo, è ammessa l'omissione dell'organo emanante e della data dell'atto. In tali casi si ricorre alle seguenti formule: «direttiva 68/193/CEE»; «decisione 78/884/CEE»; «regolamento (CEE) n. 1859/92».

I riferimenti ad accordi internazionali sono fatti con la seguente formula: «Accordo firmato a ... il...» integrata, sulla base dei dati a disposizione, da una delle seguenti formule: 1) «ratificato ai sensi della legge ...»; 2) «la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge ...»; 3) «reso esecutivo ai sensi della (oppure “di cui alla”) legge ...».

Quando è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali è seguita la terminologia adoperata in tali testi.